Cass., sez. I, 14-02-2014, n. 3558.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Insorta controversia tra la soc. Busi Impianti ed il Consorzio Cooperative Costruzioni - la prima ed il secondo (quale capogruppo) partecipanti ad un RTI per l'assunzione di lavori di appalto del Polo Ospedaliero di Ferrara - la soc. Busi promosse giudizio arbitrale sulla base dell'articolo 8 della scrittura 3.5.1996 (richiamante il precedente accordo 18.7.1994 contenente analoga clausola compromissoria) nel mentre il Consorzio dedusse la inopponibilita' ad esso della disposizione invocata. La soc. Busi, in particolare, chiese al Collegio di accertare il suo diritto a compensi pari ad oltre Euro 1.600.000 in relazione alla quota di opere effettuate, ben maggiore di quella prevista in contratto. Il Collegio con lodo 26.4.2005 dichiaro' inopponibile al Consorzio, per difetto di sottoscrizione. la clausola di cui all'articolo 8 della scrittura del 1996 e di contro affermo' validita' ed efficacia dell'articolo 9 della scrittura del 1994, sulla base della applicazione del quale dispose il prosieguo, anche per le spese. Il lodo 26.04.2005 e' stato impugnato dal Consorzio innanzi alla Corte di Bologna e la societa' Busi ha eccepito l'inammissibilita', stante il carattere non definitivo della decisione. La Corte adita ha dichiarato inammissibile l'impugnazione immediata con pronunzia che e' stata impugnata per cassazione con ricorso del Consorzio iscritto al n. 6089/2009 R.G. che e' stato chiamato alla stessa udienza di discussione del ricorso in disamina. Il Collegio Arbitrale, poi, istruita la causa, con decisione definitiva 13/14.6.2006 accertava il preteso mutamento della quota dei lavori e pertanto condannava il Consorzio al pagamento in favore della soc. Busi Impianti della somma di Euro 2.224.222. Il detto lodo definitivo e' stato quindi impugnato dal Consorzio in via principale e dalla soc. Busi in via incidentale. La Corte di Bologna con sentenza 26.06.2008 ha respinto le impugnazioni, affermando, in motivazione: che, con riguardo alla doglianza di violazione del contraddittorio rivolta alla decisione arbitrale di non ammettere la produzione documentale tardiva e di ritenere non giustificata tale istanza, andava condivisa la valutazione arbitrale per la quale non sussisteva alcuna prova di essere stato il Consorzio impossibilitato a curare una produzione tempestiva, che in relazione al connesso tema del pregiudizio ai diritti di difesa, giovava considerare che Busi Impianti aveva ampliato il petitum essendosi riservata tale facolta' sin dalla domanda arbitrale, senza che da tal ampliamento derivasse la valutazione di opere effettuate fuori dal ruolo di mandante dell'ATI, che neanche sussisteva contraddizione nella valutazione arbitrale in ordine alla riconducibilita' delle pretese alle sole opere effettuate come mandante dell'ATI, stante l'esistenza di una motivazione completa e comprensibile, fondata su testi e documenti, e, come tale, insindacabile, che la adozione da parte del Collegio del criterio equitativo per liquidare la percentuale forfetaria di oneri e costi era frutto di scelta conforme a legge, che neanche sussisteva la

prospettata violazione dell'articolo 2735 c.c., comma 1 per avere gli arbitri ritenuto liberamente valutabile la confessione di Busi Impianti, in quanto resa non alla parte ma a un terzo (nella specie la Coopcostruzioni), dato che da un canto tale societa' era terzo e che, dall'altro canto, difettavano i profili oggettivi e soggettivi per aversi confessione, che, in relazione alle considerazioni dianzi formulate per l'impugnazione principale, era anche infondata la censura mossa in via incidentale contro la detta liquidazione equitativa. Per la cassazione di tale sentenza, notificata l'8.1.2009, il Consorzio C.C. ha proposto ricorso con sei motivi in data 6.03.2009 al quale ha opposto difese la soc. Busi Impianti con controricorso dell'8.4.2009 contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, resistito da controricorso 11.05.2009 del Consorzio. Il Consorzio ha depositato memoria ed il suo difensore ha discusso oralmente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova, preliminarmente, considerare, con riguardo sia alla richiesta del requirente P.G. di cassare la sentenza qui impugnata come effetto della (richiesta) cassazione con rinvio della sentenza 20.10.2008, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione immediata avverso il lodo parziale 26.4.2005, sia alla analoga articolata istanza di cui alla memoria del Consorzio, che la decisione contestuale del ricorso 6089/2009 RG fa escludere l'esito auspicato dal requirente e l'opzione della sospensione prospettata dal Consorzio. Se, infatti, il Collegio nella stessa camera di consiglio (nella quale e' stata deliberata la decisione qui esposta) ha deciso l'accoglimento del ricorso 6089/2009 con cassazione della sentenza ma con decisione, ex articolo 384 c.p.c., di inammissibilita' dei quattro motivi di impugnazione proposti avverso la decisione arbitrale (sulla quale la Corte di Bologna aveva erroneamente ritenuto di non poter decidere), ne consegue che ha acquisito irrevocabilita' la decisione parziale stessa e, pertanto, ben puo' essere esaminato il decisum della Corte di merito sul lodo definitivo 14.06.2006, decisum che, come dianzi anticipato, ha rigettato tutte le ragioni di impugnazione svolte dal Consorzio su detto lodo con statuizioni che il Consorzio in questa sede (con impugnazione incidentale condizionata di Busi Impianti) censura. Ed e' di tali censure, dunque, che occorre farsi carico, da subito potendosi affermare che esse, non condivisibili, vanno rigettate. Primo motivo: esso lamenta la statuizione della Corte di merito di condividere la decisione arbitrale di non ammettere, per tardivita' e carenza di prova della producibilita' tempestiva, i documenti attestanti che le opere ulteriori erano state da Busi Impianti effettuate per subappalto di Coopcostruttori (alla quale le pretese si sarebbero dovute rivolgere): gi arbitri infatti, ad avviso del ricorrente Consorzio, non avrebbero potuto fissare termini perentori di produzione documentale e, comunque, avrebbero dovuto valutare la incolpevolezza della intempestiva produzione. Il motivo non e'

fondato posto che se gli arbitri non erano affatto vincolati (in difetto di mandato delle parti) alla osservanza del codice di rito nella istruttoria e nella decisione, nondimeno essi erano liberi di scegliere anche la completa adesione al modello processuale del codice processuale con il solo limite della congruita' della scelta rispetto al fine e del rispetto del contraddittorio. Questa Corte ha infatti ripetutamente precisato che il procedimento arbitrale e' ispirato alla liberta' delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell'incarico arbitrale e che il loro giudizio deve comunque esplicarsi nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullita' del lodo, ai sensi dell'articolo 829 c.p.c., comma 9 (Cass. 23670 del 2006, 19949 del 2007 e 17099 del 2013). E poiche' nella specie la Corte dell'impugnazione ha rettamente ritenuto che la fissazione del termine di cui all'articolo 184 c.p.c. era scelta corretta, quale frutto di una libera e lecita scelta di recepimento di un modello processuale ispirato ad esigenze di speditezza e concentrazione istruttoria, e poiche' l'esclusione della prova della incolpevolezza del mancato rispetto del termine imposto e' stata dalla Corte di merito congruamente motivata, ne discende la chiara inconsistenza della censura sotto entrambi i profili nei quali e' articolata. Secondo motivo: esso si duole del fatto che il Collegio abbia consentito la estensione del petitum a suo dire fatta da Busi Impianti in conclusionale senza alcun reale contraddittorio di controparte e lamenta che la Corte di Appello abbia asseverato tale scelta. La doglianza non merita condivisione. In realta' la Corte territoriale ha parlato di ampliamento quantitativo del petitum fatto dopo la CTU e precisando innanzi al Collegio arbitrale le proprie richieste (pertanto non in conclusionale) a scioglimento di una riserva assunta sin dall'origine proprio con riguardo agli esiti della istruttoria. E tale dinamica dell'"ampliamento", in attuazione di facolta' riservata nella domanda, trova preciso riscontro nelle conclusioni impugnatorie trascritte in sentenza (pag. 6 punto 2), si' che non si scorge la consistenza del profilo afferente la lesione del contraddittorio di tale ampliamento. La sentenza in disamina,poi, ha addebitato a negligenza del CCC il fatto di non aver prodotto tempestivamente la documentazione a sostegno delle sue ragioni, si' da impedire che i fatti (legittimamente) dedotti potessero portare agli esiti divisati da Busi Impianti. E la statuizione sulla carenza di tempestiva iniziativa probatoria e' stata gia' esaminata in una con le critiche infondatamente ad essa mosse. Terzo motivo: esso, in relazione alla pretesa prova della fondatezza della domanda indebitamente "ampliata", censura la decisione di ritenere provati i fatti a base della estensione dei lavori da parte di Busi (lavori effettuati da Busi come mandante dell'ATI e ritenuti tutti compresi in tal rapporto); cio' sarebbe avvenuto, ad avviso del Consorzio,

distorcendo il contenuto probatorio dell'istruttoria espletata e cio' in violazione dell'articolo 2697 c.c.. La censura e' inammissibile perche' (cfr. pagg. 15 e 16 del ricorso) essa si appunta direttamente sulla valutazione arbitrale ed anche mostra di ignorare il passaggio della sentenza che, rettamente, ha rammentato la esistenza di una congrua motivazione arbitrale sulla prova raggiunta, motivazione non sindacabile in sede di impugnazione proprio perche' comprensibile ed immune da gravi equivoci interni (da SU 24785 del 2008 a Cass. 20555 del 2009 e 7573 del 2011, 26673 del 2013). Quarto motivo: si duole del fatto che sia stata convalidata la scelta arbitrale di ricorrere ad una liquidazione equitativa di alcune voci del quantum. La scelta e' esatta ed il motivo e' infondato, dovendosi ricordare che nel giudizio di impugnazione del lodo, ove le parti abbiano concordato sulla natura rituale dell'arbitrato e sull'applicazione ad esso delle regole processuali civili vigenti, vanno, conseguentemente, applicati anche i principi giurisprudenziali in tema di accertamento e liquidazione del danno, si' che non e' censurabile la decisione degli arbitri che siano pervenuti alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilita' della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficolta' di compiere una precisa quantificazione (Cass. 6931 del 2004 e 16992 del 2005). Quinto motivo (per errore indicato come sesto): esso denunzia di violazione dell'articolo 2735 c.c., comma 1 la scelta di ritenere applicabile alla specie il primo comma e quindi di ritenere soggetto terzo Coopcostruzioni e pertanto liberamente valutabili le dichiarazioni confessore di Busi rese allo stesso. In realta', ad avviso del ricorrente Consorzio, Coopcostruzioni era socio di CCC e quindi agiva in comunanza di interesse si' che la dichiarazione ad esso resa era da valutare come prova legale. La doglianza non e' ammissibile posto che essa contiene nulla piu' che la proposta di allargare l'area del "terzo", ai fini della valutazione della dichiarazione confessoria, e quindi accampa dati di mero fatto, perche' essi presuppongono una valutazione di comunanza di interesse che sfugge ad ogni verifica in questa sede. Segue la richiesta di articolo 384 c.p.c. e la riproposizione delle ragioni di impugnazione (da pag. 21 a pag. 51 del ricorso). Tutto resta dunque assorbito nella reiezione dei motivi. Da ultimo, venendo all'esame dell'incidentale condizionato di Busi Impianti (contenente, da pag. 30 a pag. 43 del controricorso, una doglianza sulla condivisione della scelta arbitrale di detrarre il 22,50% dal dovuto per oneri e costi e quindi una censura di malgoverno della prova) esso resta assorbito. La reiezione del ricorso principale impone di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso

incidentale; condanna il ricorrente Consorzio a versare alla contro ricorrente societa' Busi Impianti per spese di giudizio la somma di Euro 8.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre IVA e CPA. Cosi' deciso in Roma, nella c.d.c., il 17 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014

--- Estremi documento ---

Archivio Cassazione Civile

Vai a: massima 1, massima 2, sentenza, Repertorio

Voci: Arbitrato [0480]

Giudicante: Cass., sez. I, 14-02-2014, n. 3558

Magistrati: Pres. Vitrone, Est. Macioce, P. M. Sorrentino (diff.)

Parti: Cons. coop. costruz. (Avv. Borghesi) c. Soc. impianti Busi (Avv.

D'Amato)

Giudizio precedente: Conferma A. Bologna, 26-06-2008